


# **ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

## **Servizio Studi e attività legislativa**



**La questione delle pari opportunità, con particolare riferimento alle  
disposizioni della legge elettorale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il  
5 agosto 2004**

**di**

**Laura Salamone**

**Palermo  
23/24 Settembre 2004**

La questione delle pari opportunità nell'ordinamento costituzionale ed alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, le norme sulle pari opportunità contenute nella delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana approvata il 5 agosto 2004 recante **'Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modificazioni'**.

## **LA QUESTIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'.**

### **Premessa**

Parlare di pari opportunità con riferimento all'accesso alle cariche elettive ed in particolare in merito al ruolo che le disposizioni statutarie e le leggi regionali devono intestarsi in questo senso è oggi non un mero esercizio di scuola o un argomento teorico, ma un tema di grandissimo interesse e di attualità concreta, tenuto conto dell'evoluzione normativa realizzatasi proprio nel panorama regionale, oltre che in quello del paese, di questi ultimi anni.

Non essendo questa la sede per un excursus su tutti i momenti che hanno segnato il diffondersi ed il prendere corpo di una cultura giuridica delle pari opportunità, procederemo all'incontrario partendo dal risultato e cioè dalle norme di rango costituzionale che hanno sancito il favore e la finalità del riequilibrio dei sessi specie per quanto riguarda la partecipazione alla competizione elettorale. Faremo ciò riferendoci in modo specifico alla Sicilia ed alle regioni a statuto speciale.

Occorrerà comunque anche un passo indietro veloce perché i traguardi raggiunti sulla carta potranno essere meglio compresi avendo presente le precedenti disposizioni dettate in materia e l'orientamento della giurisprudenza costituzionale relativo. Va da sé, poi, che tali traguardi, sia pure assai importanti per il formarsi di una reale cultura delle pari opportunità tra i sessi non raggiungeranno efficaci obiettivi senza una modifica delle abitudini sociali, culturali ed economiche concernenti il ruolo della donna nella politica e la sua partecipazione alle scelte per il bene comune. A questa trasformazione bisogna mirare affinché al processo intrapreso giuridicamente si accompagni una mutazione collegata alle esigenze ed alla crescita della società.

Con una disposizione contenuta all'articolo 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001 si è previsto, per la prima volta con norma di rango costituzionale, che "Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali". Il riferimento è alla legge sull'elezione dell'Assemblea regionale siciliana di cui all'articolo 3 dello Statuto come novellato. Nella legge elettorale deve, pertanto, tenersi conto di tale previsione, contenuta peraltro anche nelle analoghe disposizioni degli statuti speciali, in forza di norme introdotte dalla citata legge costituzionale n. 2 del 2001. (Art. 1 per la regione Sicilia; art. 2 per la regione Valle d'Aosta; art. 3 per la Sardegna, art. 4 T.A.A. con riferimento alla legge provinciale; art. 5 Friuli Venezia Giulia).

Successivamente con la nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 del 2003), dopo avere ribadito, come era già affermato nella precedente stesura dell'articolo 51, ed in particolare nel comma 1, che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge" si è precisato, inserendo un apposito comma 2, che "A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Tale norma, contenuta nel titolo IV, parte I, della Costituzione "Principi fondamentali, rapporti politici", dà ulteriore concretezza e attuazione al principio già contenuto nella precedente formula costituzionale e conferma l'importanza della partecipazione paritaria di uomini e donne alla vita sociale, economica, civile e politica del Paese. Il nuovo testo dell'articolo 51 della Costituzione aggiunge un quid in più rispetto al precedente, poichè esprime un favore per le pari opportunità, riconoscendole in modo esplicito. La modifica introdotta peraltro dà piena attuazione al principio di eguaglianza sostanziale e risponde alle sollecitazioni mosse in tal senso, fornendo copertura costituzionale a quelle azioni positive e a quelle norme che garantiscono nell'ambito dei diritti politici pari rappresentanza a tutti i cittadini.

Per quanto riguarda in modo specifico gli ordinamenti delle regioni a statuto ordinario, il legislatore costituzionale sentì il bisogno di inserire una disposizione di analogo tenore nel novellato articolo 117 della Costituzione, (vedi articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001), il quale, dopo aver ripartito le materie di competenza legislativa statale e quelle attribuite al

legislatore regionale così espressamente reca al settimo comma “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono le parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

Si tratta, come già detto, tuttavia di norme costituzionali che abbisognano di ulteriori specificazioni di dettaglio da parte dei destinatari a cui si rivolgono (il legislatore ordinario, il legislatore regionale, in particolare le assemblee legislative delle regioni ad autonomia differenziata).

Per comprendere, tuttavia, quali potranno essere le ulteriori specificazioni del principio di pari opportunità occorre comunque fare un breve passo indietro esaminando quali applicazioni abbia già avuto.

### **La breve stagione delle quote a favore delle donne e la sentenza della Corte n. 422 del 1995**

In particolare, vale la pena di ricordare alcune disposizioni considerate espressione della cosiddetta cultura delle “quote elettorali”, poi abolite dalla sentenza n. 422 del 1995. Si tratta di norme che prevedevano l’obbligo di non rappresentare nelle liste ciascun sesso in misura inferiore ad una certa quota.

Le citiamo brevemente: la legge n. 81/93, art. 5, c. 2; per l’elezione della Camera dei deputati la legge 4 agosto 1993, n. 277 (art. 1, lett. e); la legge n. 43 del 1995, art. 1, comma 6. Descriviamole brevemente.

La legge n. 81 del 1993, in materia di elezioni degli organi di vertice degli enti locali” prevedeva, in particolare, che “Nelle liste dei candidati nessuno dei candidati può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti nel caso di comuni fino a 15.000 abitanti ed ai due terzi nel caso di comuni oltre i 15.000 abitanti”. La legge n. 277 del 1993, sulle elezioni della Camera dei deputati recitava “Le liste presentate in ragione proporzionale sono formate da candidati e candidate in ordine alternato”. La legge n. 43 del 1995 (Tatarella) prevedeva che “In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati”.

Le suddette disposizioni, secondo la dottrina, configurano un modello “forte” di azione positiva contrapposto ad una concezione debole basata sul consenso ovvero rivolta a gruppi o soggetti in grado di favorire il riequilibrio dei sessi. Il tema delle azioni positive o comunque delle iniziative per una rappresentanza paritaria si incrocia, infatti, con una domanda di base: se sia legittimo o meno e fino a che punto sia legittimo “discriminare per eguagliare”.

La sentenza n. 422 del 1995, affrontando tale tematica, dichiarò l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione sulla base di alcune considerazioni: gli articoli 3 e 51 della Costituzione vanno interpretati nel senso che l’appartenenza ad uno o all’altro sesso non può costituire un elemento di differenza ai fini dell’accesso ai pubblici uffici; l’appartenenza ad un sesso è perciò irrilevante ai fini dell’ordinamento giuridico e non può costituire discriminante per determinare i requisiti di eleggibilità o di candidabilità. La sentenza ricollega l’applicazione rigida del principio di eguaglianza formale al diritto di elettorato passivo ed ai principi che regolano la rappresentanza politica. La concezione delle quote realizzerebbe, secondo questa interpretazione, una tutela preferenziale in base al sesso, in contrasto con le norme costituzionali. Sarebbero invece ammissibili secondo la Corte iniziative tese a riequilibrare la rappresentanza liberamente adottate da partiti, gruppi o associazioni partecipanti alle consultazioni elettorali, alle quali eventualmente collegare premi o penalizzazioni in caso di atteggiamento contrario da parte dell’ordinamento.

La sentenza, oggi superata dal nuovo dettato costituzionale, prestò il fianco a parecchie critiche, specie in ordine al presunto principio della irrilevanza del sesso per la disciplina delle regole di partecipazione alla vita politica. In particolare De Siervo parlò esplicitamente di “mano pesante della giurisprudenza costituzionale”, di “forzatura argomentativi”, nonché di “posizione apodittica” della Corte. Fatto sta che per alcuni anni, prima dell’approvazione delle disposizioni di rango costituzionale citate nella premessa, il principio di pari opportunità ebbe una battuta di arresto per la difficoltà di trovare idonee iniziative normative che fossero efficaci per raggiungere il risultato di favorire una democrazia paritaria e nello stesso tempo non prestassero il fianco a rilievi di incostituzionalità.

L'approvazione della legge costituzionale 2 del 2001, che, come in precedenza evidenziato, precede la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ha aperto nuovi scenari in ordine all'effettiva consistenza del principio di pari opportunità nel nostro ordinamento ed, in special modo, nell'ordinamento delle regioni a statuto speciale.

Si è, infatti, realizzata una sorta di superamento delle teorizzazioni della Corte costituzionale in materia che adesso, però, deve misurarsi con la prova dei fatti ed in particolare trovar corpo in disposizioni legislative concrete.

La prima sentenza della Corte Costituzionale sul tema delle pari opportunità, successiva all'approvazione della legge costituzionale n. 2 del 2001, e concernente le modalità per la sua applicazione in concreto, è la sentenza n. 49 del 2003, che ha confermato la legittimità costituzionale degli articoli 2 e 7 della legge elettorale della Valle d'Aosta approvata il 25 luglio 2002, secondo i quali, rispettivamente, ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi (art. 2) e, pertanto, va dichiarata l'invalidità delle liste che non rispettano tale condizione (art. 7).

Queste due norme furono considerate in linea col disposto della citata legge costituzionale n. 2 del 2001 che imponeva al legislatore valdostano, alla stregua di quanto disposto per tutte le regioni a statuto speciale, compresa la Sicilia, la disposizione citata in premessa, secondo la quale la legge per il rinnovo della relativa assemblea legislativa regionale avrebbe dovuto contenere disposizioni volte a raggiungere la finalità del riequilibrio della rappresentanza dei due sessi.

In quell'occasione la Corte, nel ripercorrere la storia del principio di pari opportunità, asserisce che le norme ingiustamente censurate non danno luogo ad alcuna misura di "diseguaglianza" allo scopo di favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati o di compensare tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti, non limitando di fatto, come sostenuto dalla controparte governativa, il diritto di elettorato passivo.

Non vi è, quindi, lesione a diritti soggettivi dei cittadini, né alla libertà di voto dei cittadini, né violazione della parità di chances che alle liste ed ai candidati vanno riservate dall'ordinamento per la partecipazione ed il corretto svolgimento della competizione elettorale. In altri termini, si consente l'eguaglianza dei punti di partenza, l'eguaglianza di opportunità, mentre non sarebbero ammissibili misure volte a raggiungere direttamente il risultato prefissato.

### **Il caso siciliano**

In Sicilia, proprio in forza della sussistenza della disposizione che impone al legislatore regionale di introdurre nella legge elettorale specifiche disposizioni in tal senso, il tema è stato avvertito già all'inizio della legislatura. Va, infatti, ricordato che subito dopo le consultazioni del giugno 2001 venne presentato dall'Arcidonna, un ricorso per invalidare le elezioni stesse

Le ricorrenti sostenevano le seguenti argomentazioni: in Sicilia aveva dovuto darsi luogo all'applicazione del Tatarella, in forza della disposizione transitoria introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 2001 per consentire il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo all'approvazione della suddetta legge costituzionale e soprattutto per garantire che potesse svolgersi contestualmente l'elezione diretta a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione; tuttavia, ciò non avrebbe potuto avvenire in dispregio di quanto disposto dal novellato articolo 3 dello Statuto, che impone alla legge per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana il rispetto del principio di democrazia paritaria. L'Arcidonna postulava la lesione di tale principio contestando in modo specifico la circostanza che le liste regionali bloccate previste dal Tatarella e presentate in Sicilia non prevedevano un numero congruo di candidature femminili. Con ciò, non solo non veniva realizzata alcuna tutela del principio di pari opportunità, ma addirittura, mancando la possibilità di esprimere un voto di preferenza per la lista regionale, si impediva la manifestazione a favore del candidato dell'uno o dell'altro sesso, essendo lo scorrimento della graduatoria automatico, con nocimento per le poche donne messe in lista il più delle volte per di più nelle posizioni più giù dell'elenco dei candidati. L'Arcidonna chiedeva, pertanto, al Tribunale

amministrativo regionale che ciò fosse considerato quale motivo di invalidità delle elezioni svoltesi nel 2001 per violazione dell'articolo 3 dello Statuto modificato. Il Tar in quella circostanza (sentenza n. 3609/2001) rigettò il ricorso sulla base della considerazione che *“l'articolo 3 dello Statuto novellato conteneva una disposizione programmatica di indirizzo al legislatore regionale che nella redazione della nuova legge elettorale dovrà tenere in considerazione i principi ivi enunciati, ma non contiene disposizioni immediatamente percettive erga omnes”*.

Si trattò, pertanto, di una decisione interlocutoria che non affrontava il merito della questione, ma che pure è il segno dell'attenzione dedicata alla questione e dell'attualità della problematica di cui trattasi.

Nel corso del dibattito sui disegni di legge elettorali esaminati in sede congiunta, come disposto dalla legge regionale n. 13 del 2001, nelle Commissioni Affari istituzionali e per la revisione dello statuto, entrambe competenti in materia elettorale, il tema è stato posto da alcuni deputati sotto il profilo inverso rispetto a quello evidenziato. Ci si chiese se, al contrario, laddove non si preveda voto di preferenza, non possa essere eccessivamente condizionante e limitativo del diritto di voto dell'elettore, il fatto di obbligare all'alternanza di genere nelle liste bloccate. Ciò è stato comunque previsto nella legge elettorale approvata dall'Assemblea nell'agosto scorso (vedi art. 2, ottavo comma, della legge e art. 16, c. 1, lettera a), che, sotto questo profilo, non ha subito rilievi di costituzionalità.

Prima di descrivere e commentare le disposizioni in materia di pari opportunità introdotte con la delibera legislativa dell'agosto scorso (si tratta, infatti, non ancora di una “legge” in senso proprio, ma di un provvedimento che si sottrae al normale procedimento di formazione della legge, poichè non entra immediatamente in vigore, ma subisce una pubblicazione a fini notiziali per consentire l'eventuale richiesta referendaria nei successivi tre mesi e soltanto dopo il trascorso del termine o dopo la celebrazione dello stesso e l'eventuale seguente conferma, diventa “perfetta” ed efficace con la promulgazione e la pubblicazione definitiva in Gazzetta), un brevissimo cenno merita un'iniziativa legislativa assai singolare presentata in materia nel corso della legislatura.

Si tratta del disegno di legge n. 338, concernente norme per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e per l'elezione diretta del Presidente della Regione; è un provvedimento particolare, a firma delle deputate donne presenti in Assemblea e, per la verità, anche di alcuni deputati uomini, del quale descriveremo la peculiarità. Il disegno di legge, nel prevedere che per il rinnovo dell'Assemblea si applicano le disposizioni del Tatarella, prevede anche che le liste dei candidati, sia quelle regionali, che quelle presentate in ogni collegio, debbano essere composte alternativamente da un uomo e da una donna. Nella relazione si precisa che il modello guida seguito è quello francese. A questa soluzione si accompagna la contestuale abolizione del voto di preferenza, sia per la lista regionale, anch'essa regolata dall'alternanza, sia per la lista provinciale che perciò sarebbe bloccata essa stessa. Il contenuto del suddetto disegno di legge non è stato recepito nella delibera legislativa approvata dall'Assemblea nell'agosto scorso; non sappiamo pertanto se simili norme sarebbero passate indenni dal vaglio del Commissario dello Stato e, eventualmente, della Corte costituzionale. Certo è che il tentativo di imporre per legge una democrazia paritaria avrebbe potuto far correre il rischio di prevedere meccanismi i quali, bloccando di fatto qualsiasi possibilità di scelta autonoma tra i candidati e le candidate, si sarebbero prestati a rilievi, al di là delle argomentazioni di carattere tecnico, anche in ordine alla democraticità del procedimento posto in essere, senza parlare del ruolo di primissimo piano ed del fortissimo potere decisionale così affidato ai partiti politici, con una scarsa considerazione del diritto dell'elettore a esprimere la propria scelta liberamente.

#### **La delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana approvata il 5 agosto 2004**

In merito alla delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana approvata il 5 agosto 2004 recante **'Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Modifiche ed**

**integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modificazioni'**. va ricordato che:

- il disegno di legge esitato per l'Aula (n. 850/A) prevedeva l'obbligo dell'alternanza fra uomo e donna, dopo il capolista, nelle liste regionali ed il divieto per ciascuna lista provinciale di contenere candidature di soggetti appartenenti allo stesso sesso in misura superiore ad un terzo; all'inosservanza di entrambe le prescrizioni veniva ricondotta in entrambi i casi l'invalidità delle suddette liste. Nel corso del dibattito d'aula queste previsioni sono state modificate. In particolare, le disposizioni di principio sono rimaste intatte, mentre le sanzioni sono state fortemente attenuate. L'articolo 16 della delibera legislativa approvata nell'agosto scorso, che riscrive l'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1961, ai commi 2 e 3, prevede, infatti, sanzioni per i movimenti ed i partiti che non abbiano rispettato la proporzione ivi prevista attraverso la riduzione del rimborso elettorale loro spettante e rinvia ad un decreto del Presidente della Regione per la fissazione esatta della misura della penalizzazione inflitta.

*(«2. L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 determina per i movimenti ed i partiti politici presentatori delle liste, che non abbiano rispettato la proporzione ivi prevista, la riduzione fino a un massimo della metà dell'importo del rimborso delle spese elettorali loro erogato ai sensi della vigente legislazione.*

*3. Il Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, nel limite segnato dai commi precedenti, le sanzioni da infliggere ai partiti ed ai movimenti che contravvengono alle disposizioni ivi contenute in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito».)*

Una norma di analogo tenore sanzionatorio, con una qualche differenza in ordine ai soggetti destinatari della sanzione ed alle modalità per la sua fissazione, è contenuta nell'articolo 29, comma 2 della delibera, in connessione col disposto del comma 1 dell'articolo 29 che per la formazione delle liste nei consigli provinciali e comunali rendere applicabile anche agli enti locali l'obbligo di non sfiorare la misura di un terzo di candidati di ciascun sesso.

*(«2. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, nella formazione delle liste per i consigli provinciali e comunali determina a carico del rappresentante legale del movimento o del partito politico che non abbia rispettato la proporzione ivi prevista, l'applicazione di una sanzione amministrativa, secondo le modalità e le procedure che sono stabilite dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».)*

Si tratta, com'è noto, di norme impugnate dal Commissario dello Stato, per violazione rispettivamente degli articoli 3 e 97 della Costituzione, relativamente all'art. 16, commi 2 e 3, e degli articoli 23 della Costituzione e 12 dello Statuto, in ordine all'articolo 29, comma 2. Sotto quest'ultimo profilo il Commissario rileva che non si tiene conto della riserva di legge prevista dalla Costituzione nell'individuazione del contenuto della prestazione patrimoniale, attribuendo un eccessivo potere discrezionale ai soggetti competenti alla sua fissazione, mentre riguardo all'articolo 16 segnala che la disciplina dei rimborsi spetta alla Camera dei deputati sulla base di procedure e riparto già puntualmente stabiliti dalla legislazione statale.

Non intendiamo entrare nel merito dei motivi dell'impugnativa; e, peraltro la pubblicazione parziale della delibera legislativa, con l'omissione cioè delle parti impugnate, rende tali disposizioni a rischio di vanificazione a causa della possibilità che sulle stesse sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nè è dato sapere come in mancanza di precise disposizioni sanzionatorie che, come abbiamo detto, in atto non trovano ingresso nella nuova disciplina elettorale, saranno applicate le disposizioni di principio ivi contenute. A questo proposito occorre precisare che le disposizioni fatte salve rispetto all'impugnativa del Commissario dello Stato sono le seguenti:

- il comma 8 dell'articolo 2: *“Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne”.*

- il comma 1 dell'articolo 16: “- *Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature - 1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:*

*a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;*

*b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero di candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5”*

il comma 1 dell'articolo 29 : «*1. Per la formazione delle liste dei consigli comunali e provinciali si applicano i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni*».

Proprio alla luce del fatto che tali disposizioni sono rimaste indenni da censure costituzionali, pur restando, tuttavia, prive di sanzioni collegate alla loro inosservanza, potrebbe porsi il tema di come renderle effettivamente applicabili, per non vanificare il disposto dell'articolo 3 dello Statuto novellato. E marginalmente si rileva che, se il fatto che sia utilizzato il termine “devono” laddove nell'art. 2 della delibera legislativa si prevede al comma 8 l'obbligo di alternanza tra uomo e donna nelle liste regionali, non comporta, anche alla luce dei lavori preparatori della legge e della sussistenza dell'impugnativa, che alla norma sia data attuazione nel senso di ritenere invalida qualsiasi lista che non lo rispetti, per altro verso le liste regionali che non rispettassero tale prescrizione si sottoporrebbero probabilmente a rischi di rilievi. Ciò è tanto più ipotizzabile in virtù della considerazione sulla base della quale una norma programmatica sulle pari opportunità di fatto non applicabile per mancanza di sanzione finirebbe col violare il disposto della legge costituzionale n. 2 del 2001. Se questa, infatti, aveva natura di indirizzo, la legge che disciplina l'elezione dell'Assemblea non può non essere più puntuale e penetrante, anche nell'attuare il disposto costituzionale e statutario, come sottolineato dal Tar nella sentenza prima citata.

Infine, ricordiamo che nel corso del dibattito la questione delle pari opportunità era stata affrontata anche attraverso il tema delle preferenze. Alcuni emendamenti, poi, respinti o dichiarati superati, avevano previsto a tal proposito, per le liste provinciali la cosiddetta preferenza di genere, cioè la possibilità di attribuire all'elettore di norma la possibilità di esprimere un voto di preferenza per il candidato prescelto, consentendogli tuttavia la facoltà di esprimerne un secondo, ma in questo caso solo per un candidato di sesso diverso rispetto al primo. In particolare, alcuni emendamenti facevano discendere dalla violazione di questo divieto la nullità della scheda, altri quella del voto di preferenza, altri solo quella della seconda preferenza.

La soluzione del voto di genere, soluzione di per sé opinabile e foriera di dubbi sotto il profilo della garanzia del diritto e della libertà di voto, è stata scartata dal legislatore; a questo proposito, ci sembra ragionevole sul piano delle prospettive future di tale proposta, affermare che l'invalidità della scheda penalizza eccessivamente l'elettore e presenta profili di dubbia costituzionalità, in considerazione del fatto che l'esercizio scorretto della facoltà di esprimere la preferenza di genere comporterebbe una vanificazione del diritto di libera scelta dell'elettore, condizionandone la stessa validità.

Diversa è la conseguenza della invalidità della seconda preferenza o di entrambe le preferenze che lascerebbe intatta la validità del voto attribuito alla lista e che, perciò, appare più corretta, specie nel primo caso, rispetto all'obiettivo che ci si prefigge e cioè del “favor” per il riequilibrio dei sessi, né appare configurabile come una violazione di alcun diritto costituzionalmente garantito.

